

PREMESSA

IL PRESENTE REGOLAMENTO È EMANATO AI SENSI ED AGLI EFFETTI DELL'ART. 9 LETTERA H, DELLO STATUTO SOCIALE.

TITOLO I: NORME GENERALI

- ART. 1 Partecipano di diritto all'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI tutti i SOCI che risultino iscritti nel libro dei Soci, almeno dieci giorni prima della data prevista per la prima convocazione (art. 10 dello STATUTO sociale).
- ART. 2 Non possono partecipare all'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI, né hanno diritto di voto, i Soci che non siano in regola con i pagamenti dei contributi (art. 10 dello STATUTO sociale).
- ART. 3 I Soci possono farsi rappresentare all'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI da altri Soci o da non Soci mediante delega scritta, la cui firma dovrà essere autenticata dal PRESIDENTE o dal SEGRETARIO del CONSORZIO, oppure nei modi previsti dall'art. 2703 del C.C. e dalla legge 4/1/1968, n. 15 e successive modificazioni (art. 10 dello STATUTO sociale).
- ART. 4 Ogni delegato non può rappresentare più di tre Soci, oltre se stesso, se Socio (art. 10 dello STATUTO sociale).
- ART. 5 I coniugi hanno parità di diritti in materia di elezioni delle cariche sociali (art. 10 dello STATUTO sociale).
- ART. 6 Non è compatibile il contemporaneo incarico di delegato all'ASSEMBLEA DEI DELEGATI con quello di SINDACO -effettivo o supplente- e con quello di membro del COLLEGIO DEI PROBIVIRI (art. 19 -ultimo comma- e 20 -ultimo comma- dello STATUTO sociale) e con quello di CONSIGLIERE (art. 8 STATUTO sociale).
- ART. 7 I membri del COLLEGIO DEI SINDACI possono essere Soci e non Soci del Consorzio. (art. 18 STATUTO sociale). Sono motivi di ineleggibilità agli incarichi di Delegato e di Consigliere, e se eletti decadono, coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
- a) - essere impiegati stipendiati dal Consorzio;
 - b) - avere liti pendenti con il Consorzio;
 - c) - avere in appalto lavori o forniture consorziali;
 - d) - essere legalmente in mora per pagamenti relativi a debiti liquidi ed esigibili verso il Consorzio;
 - e) - essere in mora con i contributi consorziali.
- In materia di ineleggibilità dei Consiglieri si applicano inoltre, le norme di cui all'art. 16 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sulla composizione e l'elezione degli ORGANI delle AMMINISTRAZIONI COMUNALI (art. 13 e 15 dello STATUTO sociale).
- Sono motivi di ineleggibilità all'incarico di Sindaco e se eletti decadono, coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
- a) - essere impiegati e stipendiati del Consorzio;
 - b) - avere in appalto lavori e forniture consorziali;
 - c) - essere parente o affine dei membri del Consiglio di Amministrazione entro il quarto grado (art. 2399 C.C.)

TITOLO II: DELLE VOTAZIONI

- ART. 7a DELLA MAGGIORANZA
Le proposte di delibere sottoposte all'approvazione dell'ASSEMBLEA DEI SOCI risultano approvate se ottengono la doppia maggioranza, per capita e per valore, dei Soci presenti di persona e per delega.
- ART. 8 DELLE VOTAZIONI IN GENERE
Le votazioni avvengono per alzata di mano, per appello nominale e a scrutinio segreto. In ogni caso di deve tener conto della maggioranza numerica e della maggioranza per valore.
La votazione per appello nominale è disposta dal PRESIDENTE o su richiesta di un numero di Soci pari ad un decimo degli intervenuti.
Si procede a votazione e a scrutinio segreto ogni qualvolta la delibera riguardi persone e nelle elezioni delle cariche sociali.
E' altresì disposta dal PRESIDENTE o su richiesta di un numero di Soci pari ad un quinto degli intervenuti.
- ART. 9 DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI DI VOTAZIONE
Per la determinazione della maggioranza per capita, ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero dei lotti, frazione di lotto, o singole abitazioni possedute.
Per la determinazione della maggioranza per valore, ad ogni Socio è attribuito un coefficiente di valore secondo la tabella milionesimale che viene elaborata sulla base dei Soci iscritti quaranta giorni prima della convocazio-

ne all'ASSEMBLEA DEI SOCI stessi.

ART. 10 COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI POTERI

La Commissione per la verifica dei poteri viene eletta dall'ASSEMBLEA DEI SOCI ed è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dai suoi componenti. La commissione è assistita dal SEGRETARIO DEL CONSORZIO.

Le funzioni di segretario della commissione per la verifica dei poteri sono svolte da un membro della commissione stessa designato dal PRESIDENTE.

La commissione per la verifica dei poteri delibera con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

In caso di assenza del PRESIDENTE, ne fa le veci il più anziano di età.

Tutte le decisioni della commissione sono prese a maggioranza relativa. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

La commissione per la verifica dei poteri accerta, sulla base degli atti trasmessi dall'Ufficio di Presidenza del Consorzio la regolarità della posizione dei singoli Soci e del numero dei voti a ciascuno attribuiti. A tal fine viene rilasciato ad ogni Socio presente o rappresentato un tesserino recante nome, cognome e il numero dei voti attribuiti.

TITOLO III: DELLE ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

ART. 11 ORGANI DA ELEGGERE

Le votazioni per le elezioni degli organi sociali riguardano:

- L'elezione dei Delegati formanti l'Assemblea dei Delegati;
- L'elezione dei consiglieri formanti il Consiglio di Amministrazione;
- L'elezione dei Sindaci e del Presidente formanti il Collegio Sindacale;
- L'elezione dei Proviviri, formanti il Collegio dei Proviviri.

ART. 12 LISTE ELETTORALI

Ogni votazione riguardante l'elezione di organi sociali avviene su lista unica.

ART. 13 Nell'ultimo CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE utile, prima della convocazione dell'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI, viene costituito dal Consiglio di Amministrazione un gruppo di lavoro di cinque Soci che sovrintende alla raccolta delle candidature e alla formazione delle liste uniche degli organi da eleggere.

Il gruppo stesso cessa le proprie funzioni appena la commissione elettorale risulterà eletta dalla ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI.

ART. 14 FORMAZIONE DELLE LISTE

Per la formazione di ogni lista unica relativa agli organi da eleggere, i Soci del Consorzio presentano una o più liste di candidati, corredandole con le firme di non meno di dieci Soci presentatori.

Inoltre i Soci stessi si possono candidare tramite lettera o telefono comunicando la candidatura al gruppo di lavoro di cui all'art. 13.

ART. 15 NORME PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE

I nominativi di candidati da inserire in ciascuna lista per l'elezione dei delegati formanti l'ASSEMBLEA DEI DELEGATI non può superare la metà dei membri da eleggere.

Per l'elezione degli altri organi, i candidati da inserire in ciascuna lista non possono superare il 50% (arrotondato all'unità inferiore) del numero dei membri da eleggere.

ART. 16 ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

I candidati debbono controfirmare, in segno di accettazione della candidatura, la lista in cui sono inseriti. Nel caso di candidature pervenute con altri mezzi di comunicazione (telefono, ecc.) i Soci devono successivamente confermare la loro candidatura per iscritto.

ART. 17 AUTENTICITÀ DELLE FIRME

Il primo firmatario di ciascuna lista è responsabile dell'autenticità della firma dei candidati e degli altri presentatori.

ART. 18 REDAZIONE DELLE LISTE

Le liste dei candidati debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte, e ottemperare a quanto disposto dagli artt. 18 e 19 dello STATUTO sociale.

ART. 19 ORGANI PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni elettorali e dei relativi scrutini sono:

- la commissione elettorale;
- il seggio elettorale.

ART. 20 COMMISSIONE ELETTORALE
La commissione elettorale viene eletta dall'ASSEMBLEA DEI SOCI ed è composta di cinque soci o loro delegati ed è presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza assoluta dai suoi componenti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un membro della commissione stessa designato dal PRESIDENTE.
La commissione è assistita dal SEGRETARIO del Consorzio.

ART. 21 SEGGIO ELETTORALE
L'ASSEMBLEA, a maggioranza, con il metodo della alzata di mano o appello nominale, nomina tre scrutatori effettivi e quattro aggiunti fra i Soci o loro delegati.
Gli scrutatori costituiscono il seggio elettorale e nominano nel loro seno il Presidente del seggio.
Il seggio opera con la presenza di almeno tre membri. Il seggio è assistito dal SEGRETARIO del Consorzio.

ART. 22 INCOMPATIBILITÀ
I membri della Commissione elettorale e del seggio elettorale non possono essere inclusi nelle liste uniche dei candidati ai vari organi sociali.

ART. 23 LA COMMISSIONE ELETTORALE delibera con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. In ogni caso di assenza del Presidente, ne fa le veci il più anziano di età.
Tutte le decisioni della commissione elettorale sono prese a maggioranza relativa. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 24 LISTA UNICA
La commissione elettorale controlla il lavoro effettuato dal gruppo di lavoro che si scioglie dopo aver presentato le liste uniche degli organi da eleggere approntate prima della costituzione della commissione elettorale stessa. La commissione elettorale, verificata anche sulla base dell'elenco dei Soci, la regolarità delle liste e delle candidature, approva la lista unica dei candidati per ogni organo da eleggere.

ART. 25 SCHEDE DI VOTAZIONE
Le schede di votazione debbono indicare il numero dei voti in valore di cui dispone il Socio.

ART. 26 CONSEGNA DELLE SCHEDE
Le schede, vistate da un membro della commissione elettorale, debbono essere consegnate dalla Commissione stessa al seggio elettorale in tempo utile per poter procedere alle votazioni.

ART. 27 RAPPRESENTANZA
Ai lavori della commissione elettorale e del seggio elettorale, può assistere, con facoltà di far rilevare eventuali errori, un rappresentante per ciascuna lista di candidati.
I rappresentanti, scelti fra i presentatori delle liste, sono designati dalla commissione elettorale dal primo firmatario di ciascuna lista.

TITOLO IV: DELLE OPERAZIONI DI VOTO, DEGLI SCRUTINI E DELLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

ART. 28 MANIFESTAZIONE DEL VOTO
Il voto viene espresso indicando con il segno X posto sul nominativo del candidato che si intende eleggere.
Per l'elezione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, possono essere espresse non più di quindici preferenze.
Per l'elezione dei Consiglieri membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere espresse più di due preferenze.
Per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale, può essere espressa una sola preferenza per il Presidente, e due sole per i Sindaci effettivi.
Per l'elezione del Collegio dei Probiviri, possono essere espresse due sole preferenze per i membri effettivi.
Le eventuali preferenze espresse oltre quelle indicate nei precedenti commi vengono annullate.

ART. 29 ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE: NORME PARTICOLARI
Nella scheda per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale, i Soci indicheranno nell'apposito spazio:
a) - un segno X sul cognome del candidato che intendono eleggere Presidente;
b) - un segno X sui cognomi dei candidati che intendono eleggere membri effettivi;
c) - soppresso.

ART. 30 ELEZIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI: NORME PARTICOLARI
Nelle elezioni per il Collegio dei Probiviri, i Soci indicheranno:
a) - un segno X sui cognomi dei 2 candidati che intendono eleggere membri Probiviri effettivi;
b) - soppresso.

ART. 31 FORMAZIONE DELLA MAGGIORANZA

Le elezioni dei membri a tutti gli organi sociali avvengono per doppia maggioranza, per capita e per valore, conseguentemente ad ogni Socio viene distribuita una scheda nella quale sul lato destro, in alto, è indicato il numero dei voti in valore di cui dispone.

ART. 32 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Per ogni candidato si deve tener conto:

- a) - del numero delle schede in cui risulta essere stato votato (votazione per capita)
- b) - la somma dei voti di valore riportati nelle schede in cui è stato votato (votazione per valore).

ART. 33 SCRUTINI

In sede di scrutinio vengono formate due graduatorie, una per capita e una per valore.

I candidati che figurano in entrambe le graduatorie, entro i limiti dei posti da ricoprire, risultano eletti a primo scrutinio.

Nel caso in cui non risultassero coperti tutti i posti si prendono in considerazione le due graduatorie entro i limiti dei posti ancora da ricoprire.

Da questo secondo scrutinio risultano eletti i candidati compresi in entrambe le graduatorie a cominciare dal primo dei non eletti e fino all'ultimo preso in considerazione.

Analogamente, si procede sia per ottenere la copertura di tutti i posti ancora disponibili, sia per surroga.

Fin dal primo scrutinio si prendono in considerazione i nomi secondo l'ordine di graduatoria a cominciare dalla graduatoria che verrà indicata da apposito sorteggio a cura del seggio elettorale alternando i nominativi che figurano in entrambe le graduatorie, fino all'ultimo candidato eletto.

ART. 34 PRECEDENZE

In caso di parità di voti tra candidati, viene prescelto il più anziano di età.

ART. 35 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e potranno proseguire il giorno successivo. In questo secondo caso, le schede vanno chiuse in plico sigillato, recante le firme di tutti i componenti del seggio elettorale. Il plico sarà custodito a cura del Presidente del seggio.

ART. 36 PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale, che è firmato dal Presidente e dagli scrutatori.

Dal verbale debbono risultare i seguenti dati:

- a) - il numero degli elettori e quello dei votanti;
- b) - il numero dei voti di preferenza sia per capita, sia per valore, riportati da ciascun candidato;
- c) - il numero delle schede consegnate agli elettori.

Il processo verbale è allegato al verbale dell'Assemblea.

ART. 37 PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

La proclamazione degli eletti viene effettuata, in sede di Assemblea, dal seggio elettorale, che provvede di intesa con il Presidente dell'Assemblea, a darne comunicazione mediante affissione dei relativi elenchi all'albo consortile.

ART. 38 PRESENTAZIONE DEI RICORSI

I candidati possono presentare ricorso alla commissione elettorale avverso i risultati delle elezioni, entro dieci giorni dall'affissione.

ART. 39 TERMINE PER LA DECISIONE DEI RICORSI

La commissione elettorale decide in merito ai ricorsi entro dieci giorni dalla presentazione.

ART. 40 CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI ELETTI

La prima convocazione del Consiglio di Amministrazione è disposta dal Presidente dell'Assemblea, mediante lettera raccomandata, a norma dell'art. 15 settimo comma, dello STATUTO.

Detta convocazione ha luogo immediatamente dopo la decisione di eventuali ricorsi.

Se non sono stati presentati ricorsi nei termini, detta convocazione viene effettuata immediatamente.

Gli altri organi vengono convocati dal Presidente del Consorzio dopo la propria nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.